

COMUNE ASIAGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 125 del 20.09.2017)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice») ed è finalizzato al migliore utilizzo e alla valorizzazione delle professionalità interne all'ente, con conseguenti minori costi per incarichi a soggetti esterni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile di area, titolare di funzioni dirigenziali.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara ¹, e comunque per importi superiori ad € 40.000,00.
2. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:
 - a) lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie: 2%;
 - b) lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie: 2% fino agli importi di cui alla lett. a) e 1% per la parte eccedente.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico della spesa relativa al lavoro, servizio o fornitura, tanto se finanziate con la parte corrente del bilancio, quanto se finanziate con risorse destinate ad investimenti ².

¹ Si vedano Corte dei Conti Sezione Lombardia, delib. 333/2016, Sezione Puglia, delib. 204/2016 e Sezione Veneto, delib. 134/2017, ove si chiarisce che il riferimento ai soli lavori e non anche alle altre tipologie di appalto contenuto al comma 2 in altre parti dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è da intendersi in senso atecnico.

² Si veda in tal senso Corte dei Conti Sezione Veneto, delib. 134/2017

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di verifica preventiva dei progetti,
 - c) di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
 - d) di responsabile unico di procedimento;
 - e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - g) di collaudatore statico.
4. Qualora talune procedure siano seguite da specifici uffici, in forza di disposizioni di legge o di specifici accordi (es. centrali di committenza) potrà essere concordata e destinata una proporzionale quota del fondo ai dipendenti di tali uffici.
5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, iscritto ad un apposito e separato fondo per l'innovazione), viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti disciplinate dal presente regolamento, viene assegnato ad un apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. La utilizzazione gestionale delle risorse iscritte al detto capitolo di bilancio sarà definita in sede di predisposizione annuale del P.E.G., che individuerà la pianificazione annuale per l'utilizzo delle citate risorse.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
4. La progettazione/pianificazione delle spese di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalla stazione appaltante, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. Per quanto attiene agli appalti di servizi si rimanda all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, e comunque per forniture di importo di gara superiore a € 40.000,00.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa, a condizione che l'iter istruttorio sia giunto alla fase della pubblicazione del bando (cfr Corte Conti Campania Par. 17/2013 e Corte Conti Lombardia Par. 351/2013), anche se l'opera fosse interrotta per valutazioni estranee alla natura tecnica, tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

a) per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	10%
Verifica preventiva dei progetti	15%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando di gara	15%
Responsabile unico di procedimento	25%
Direzione dei lavori	25%
Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico	10%
Totale	100%

b) per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Verifica preventiva dei progetti	15%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	20%
Responsabile unico di procedimento	30%
Direzione dell'esecuzione	25%
Verifica di conformità/accertamento della regolare esecuzione	10%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- a) per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
 - 1) al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto l'80% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
 - 2) al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20%;
 - 3) nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;
 - 4) qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - 5) nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- b) per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 80%, il restante 20% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento

dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, purché non direttamente interessato, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, con la approvazione della regolare esecuzione delle opere od a seguito della positiva verifica della conformità della fornitura.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai sensi dell'art. 113, co. 3, terzo periodo, del Codice, si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto, se per cause imputabili al personale, nei casi di:
 - a) incremento dei costi del lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione.
4. La riduzione sarà attuata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche, secondo le attribuzioni di cui alle precedenti tabelle, cui risultano ascrivibili i ritardi o gli incrementi dei costi.
5. Qualora l'incremento del costo o l'estensione dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti ben individuati, la riduzione dell'incentivo opererà in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
6. La riduzione dell'incentivo sarà determinata attraverso la seguente formula:

$$I_R = I_T - \left\{ \left(\frac{I_T}{T} * r \right) + \left(\frac{I_T}{C} * \Delta_C \right) \right\}$$

dove:

I_R = incentivo ridotto (sino all'azzeramento)

I_T = incentivo totale dovuto

T = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

C = costo del lavoro, servizio o fornitura (al netto del ribasso)

Δ_C = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).

7. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti fattispecie:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe ed altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, co. 1, lettere a), b), c), d), ed e) del Codice;
 - b) sospensioni o proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'affidatario, soggetto a penale per ritardo contrattuale.

Art. 8

Abilitazione professionale

1. I progetti redatti dall'ufficio tecnico sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti ai rapporti di impiego.

Art. 9

Copertura rischi professionali

1. Il progettista, il RUP, il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo. (cfr Polizza RC Patrimoniale POLIZZA IFLE000936 2016_2017 attualmente in corso)
2. I relativi oneri, ad esclusione di quelli connessi a responsabilità per dolo o colpa grave, sono posti a carico dell'Amministrazione.

Art. 10

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dai dipendenti restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie.

Art. 11

Orario di lavoro e spese accessorie

1. Le funzioni tecniche svolte dai dipendenti vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.
2. Con atto motivato potrà essere autorizzato l'espletamento di tale attività con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti della quota annuale dell'apposito fondo per il lavoro straordinario assegnata all'area tecnica.

Articolo 12

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n.112 del 17/03/1999 come modificata con delibera di G.C. n. 153 dell'8/11/2004.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati, per la quota relativa all'80% del fondo per la progettazione secondo la disciplina di cui all'ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 112 del 17 marzo 1998 e modificato con delibera di G.C. n. 153 del 8 novembre 2004. E' da intendersi operativa l'espressa esclusione dell'incentivo per qualunque intervento di manutenzione, senza distinzione tra ordinaria e straordinaria, a seguito dell'art. 13/bis, comma 1 D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 di conversione (4). Il restante 20% sarà destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Con riferimento a tutti gli incentivi per funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture, espletate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ossia dal 19/04/2016, ed a condizione che le somme incentivanti siano state previste ed accantonate in sede di costituzione del fondo per le risorse decentrate afferenti ad accordi decentrati sottoscritti, per effetto della deliberazione della Corte dei Conti- Sez. Autonomie n. 7/2017, l'applicazione del presente Regolamento resta sospesa fino all'entrata in vigore o del nuovo decreto correttivo del codice degli appalti o degli eventuali necessari chiarimenti interpretativi delle Corti dei Conti o di ANAC.